

**Proposta di
Legge Finanziaria Regionale 2012**

TITOLO I

Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

Capo I

Determinazione degli obiettivi di finanza pubblica

Art. 1

Principi generali

1. La presente legge è ispirata a principi di semplificazione, razionalizzazione della spesa regionale e trasparenza delle procedure.

Nell'attuazione delle disposizioni in essa contenute le strutture regionali si attengono a tali principi.

2. La Regione Molise adotta quale modalità di razionalizzazione della spesa quella della spending review (revisione della spesa).

Il programma di "revisione della spesa" si avvarrà, a partire dall'anno 2012, di una specifica Commissione tecnica per la finanza pubblica, all'uopo istituita dalla Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione è competente ad effettuare un riesame sistematico dei programmi di spesa, volto ad individuare le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse e le possibili strategie di miglioramento dei risultati.

3. Entro il 31 luglio 2012, la Giunta regionale, al fine di garantire un adeguamento tempestivo e costante dell'ordinamento regionale alle Leggi della Repubblica e alla normativa vincolante dell'Unione europea, sottopone all'approvazione del Consiglio opportune proposte di verifica e aggiornamento delle misure per la razionalizzazione e la stabilizzazione dei conti pubblici contenute nella presente legge, che tengano conto anche delle risultanze delle analisi di cui al comma precedente.

Art. 2

Patto di stabilità

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 20 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), la Regione Molise si avvale dell'Osservatorio interno del Patto di stabilità di cui all'art. 1 comma 24 della L.R. n. 2 dell'1.02.2011, ai fini dell'ottimizzazione funzionale e del monitoraggio dei tetti programmatici di spesa, anche tramite la fissazione di limiti ai pagamenti e agli impegni per i singoli Servizi regionali.

2. All'articolo 1 comma 24 della Legge regionale n. 2 del 1.2.2011 le parole "Direzione I" sono sostituite da "Direzione Generale".

3. La Regione Molise adotta un sistema di gestione e monitoraggio del Patto di stabilità integrato.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, approva un "Documento recante le procedure e le modalità di applicazione dei meccanismi di regionalizzazione del Patto di Stabilità Interno" da sottoporre all'approvazione del Consiglio delle Autonomie Locali

4. Il documento, di cui al comma 3, fissa le modalità attraverso le quali la Regione riconosce maggiori o minori spazi di spesa agli Enti, compensandoli con un peggioramento o un miglioramento del proprio obiettivo in termini di competenza e di cassa, nonché la facoltà di rimodulare gli obiettivi del Patto di Stabilità all'interno del comparto degli Enti compresi nel proprio territorio, sulla base di criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali.

Art. 3 **Sistema Regione Molise**

1. Il Sistema Regione Molise, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16/2010, è costituito dalla Regione e dagli enti di cui alle allegate tabelle A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli elenchi. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione e del loro contributo al Sistema Regionale, il potere d'indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza.

I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1, diversi dalla Regione, individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite.

Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale.

3. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, la semplificazione amministrativa, la unitarietà di comportamenti e la rapidità di attuazione:

a) gli enti di cui alla allegata Tabella A1 svolgono tra loro e a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;

b) gli enti di cui al comma 1 comunicano alla presidenza della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l'apertura di procedimenti arbitrari o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema;

c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:

1) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui alla allegata Tabella A1;

2) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le

modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;

- 3) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi degli enti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni.

4. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, provvede alle necessarie differenziazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1 .

5. Per assicurare l'armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione, fissati entro il 30 settembre di ciascun anno.

6. I soggetti del sistema regionale concorrono con la Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuative necessari.

7. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull'attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell'attività ispettiva. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui alla Tabella A1, sezione I, in caso di:

- a) gravi violazioni di disposizioni normative;
- b) grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali;
- c) mancata realizzazione delle priorità strategiche;
- d) prolungata inattività o riscontrata inefficienza;
- e) gravi irregolarità amministrative e contabili;
- f) dissesto finanziario.

In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell'ente.

Art.4

Partecipazione della Regione Molise a società di capitali

1. La partecipazione della Regione a società di capitali avviene, anche nella fase costitutiva, su autorizzazione della Giunta Regionale, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed è finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali. E' ammessa la costituzione o la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale.

2. La Giunta regionale esercita l'attività di indirizzo nei confronti delle Società partecipate attraverso la definizione degli obiettivi strategici. E' riservata alla Giunta regionale la facoltà di impartire alla società specifiche direttive qualora ritenuto opportuno. La Giunta regionale definisce la modalità di svolgimento del controllo. Le società sono tenute a

trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalità da questa individuate, informative trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale. Le società forniscono, altresì, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale, nonché dalle strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo ove si tratti di società in house.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata a fissare i criteri per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate dalla Regione in funzione del loro contenimento e della loro adeguatezza. La misura massima dei compensi viene determinata dalla Giunta regionale tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle società e, in particolare, delle conoscenze, delle capacità, dell'autonomia e della responsabilità dei risultati che vengono richieste per l'assolvimento degli incarichi di amministrazione, ed è adottata con deliberazione degli organi societari competenti. Agli amministratori delle società controllate possono essere riconosciute indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili, ove previsti dalla società e in misura ragionevole e proporzionata. Ai medesimi amministratori è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

Art. 5 **Tracciabilità dei pagamenti**

L'articolo 59 (estinzione dei titoli di spesa) della legge regionale n. 4 del 7 maggio 2002 è così sostituito:
"I titoli di spesa si estinguono secondo le forme e le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, contenente norme in materia di riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000,00 euro e contrasto all'uso del contante".

Art. 6 **Modifiche alla legge regionale n. 16 del 20.8.2010** **Misure di razionalizzazione della spesa regionale**

L'art.13 della legge regionale n. 16 del 20.8.2010 è così modificato:

- a) il comma 1 è così sostituito: L'amministrazione regionale, con riferimento alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, eroga anticipazioni e acconti entro il limite massimo del 10%, calcolato sull'importo del finanziamento onnicomprensivo, ai soggetti attuatori/beneficiari di finanziamenti pubblici.”;
- b) in calce al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché alle Fondazioni regionali e alle Università”;
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2.bis La limitazione di cui al comma 1 non si applica, altresì, alle erogazioni a favore dei soggetti attuatori/beneficiari quando i trasferimenti di fondi non sono iscritti nel Bilancio regionale”.

Art. 7 **Misure di razionalizzazione della spesa per gli enti del sistema regionale**

1. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui alla Tabella A1, sezione I, di cui all'art.3 della presente legge, spetta un'indennità per l'espletamento

delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un'indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'anno 2012 ai compensi degli organi di amministrazione degli enti di cui alla Tabella A1, Sezione I, si applicano le seguenti riduzioni:

- a) per i compensi determinati nella misura annua lorda fino a 20.000 euro: riduzione del 5%
- b) per i compensi determinati nella misura tra 20.001 e 30.000 euro: riduzione dell'8%
- c) per i compensi determinati nella misura tra 30.001 e 40.000 euro: riduzione del 12%
- d) per i compensi determinati nella misura tra 40.001 e 50.000 euro: riduzione del 15%
- e) per i compensi determinati nella misura tra 50.001 e 60.000 euro: riduzione del 18%
- f) per i compensi determinati nella misura pari o superiore a 60.001 euro: riduzione del 20%.

3. le riduzioni di cui al comma 2 hanno effetto anche per i commissari straordinari nominati dalla Giunta regionale.

Per i commissari liquidatori il compenso è pari al 50% di quello dovuto ai dirigenti regionali, in riferimento alla voce di spesa: parte fissa.

Ai commissari liquidatori delle Comunità Montane si applicano i compensi stabiliti nei decreti di nomina.

Ai Commissari straordinari dell'ASREM e dell'ARPA Molise non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 16/2010.

4. Per i direttori degli enti dipendenti di cui alla Tabella A.1 Sezione I, la retribuzione non può essere superiore a quella prevista per i direttori d'area della Regione Molise e viene comunque fissata dalla Giunta Regionale.

Capo II

Riduzione e razionalizzazione dei costi delle Istituzioni rappresentative regionali

Art. 8

Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale

1. Al fine di ridurre la spesa pubblica derivante dal funzionamento delle Istituzioni rappresentative della Regione, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le spese del Consiglio regionale sono ridotte di un ulteriore 10%.

2. La riduzione di cui al comma che precede è applicata alle indennità di cui all'art. 2 della legge regionale n. 16 del 28.5.1997 .

3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.16 del 28.5.1997 dopo le parole "parlamento nazionale," sono aggiunte le parole "al 31 dicembre 2011".

Art. 9

Abolizione dell'assegno vitalizio ai Consiglieri regionali

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ai Consiglieri regionali non compete alcun assegno vitalizio.

2. Per i Consiglieri regionali, legittimamente eletti e cessati dal mandato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono l'assegno vitalizio secondo la previgente normativa, nonché per quelli ancora in carica che, alla stessa data, hanno soddisfatto i requisiti di contribuzione, previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 10 del 13.4.1988.

3. Per i Consiglieri regionali eletti nella X legislatura l'esercizio del mandato, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, non produce alcun effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

4. L'ufficio di Presidenza provvederà al rimborso dei contributi eventualmente versati dai Consiglieri regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto i requisiti per la percezione dell'assegno vitalizio ai sensi del comma 1 e della normativa previgente.

5. A favore dei Consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura, vengono versati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi previdenziali secondo le modalità previste per il sistema contributivo dei dipendenti pubblici, fatta salva la facoltà dei Consiglieri regionali di cui al comma 4 di chiedere il versamento alla propria previdenza personale delle somme dovute in restituzione.

6. Il Consiglio regionale adotta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti opportuni per la regolamentazione della previdenza dei consiglieri regionali sulla base delle norme di cui ai commi che precedono e delle disposizioni applicabili di cui all'art. 24 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n.23 del 13.4.2000

Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 13.4.2000 il comma 1 è così sostituito: "La partecipazione alle sedute della Commissione, dei gruppi di lavoro, costituiti ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della presente legge, e dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è onorifica. Ai componenti della Commissione, residenti in un comune diverso da quello ove ha sede la Commissione, compete il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari regionali."

2. Al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale n.23 del 13.04.2000 la parola "dirigenti" è sostituita da "funzionari".

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n.32 del 2.10.2006

Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori.

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 32 del 2.10.2006 la parola "quaranta" è sostituita dalla parola "venti", mentre la parola "dirigenti" è sostituita da "funzionari".

2. All'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 2.10.2006 al comma 1 le parole "assegnata all'Ufficio annualmente" sono soppresse e, dopo di esse, sono aggiunte le parole "e assegnata, annualmente all'Ufficio, col metodo della rendicontazione,"; al comma 3 dopo la parola "presenta" sono inserite le parole "all'approvazione del" unendo l'articolo "del" a "l'Ufficio". Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma "3 bis Successivamente all'approvazione del programma delle attività di cui al comma 2, all'Ufficio del Tutore dei minori può essere concesso un anticipo non superiore al 10% dell'importo della spesa prevista e approvata. I pagamenti successivi sono effettuati a rimborso delle spese approvate ed effettivamente sostenute dall'Ufficio.", mentre al comma 4 sono aggiunte le parole " , nei limiti del programma delle attività e della relazione di rendiconto approvate dall'Ufficio di Presidenza."

Art. 12
Modifiche alla legge regionale n. 26 del 14.4.2000
Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico

1. All'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 14.4.2000 la percentuale "50%" è sostituita da "25%".

Art.13
Personale del Consiglio regionale

1.Il Direttore Responsabile del Servizio competente per la gestione del Personale regionale è autorizzato ad operare a titolo esclusivo sul capitolo di spesa n.350 iscritto nell' U.P.B. 1.1.111 "Consiglio regionale" e relativo alla spesa complessiva del personale regionale ivi assegnato, al fine della gestione della relativa spesa.

2.Con provvedimento della Giunta regionale e su proposta del medesimo Direttore responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, saranno apportate le opportune compensazioni tra i capitoli di spesa della UPB 23232 ove necessario.

Titolo II
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI

Capo I
Risorse umane e organizzazione

Art. 14
Modifiche alla legge regionale n.16 del 20.08.2010
Misure di razionalizzazione della spesa regionale

In calce al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n.16 del 20 agosto 2010, è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma non si applica agli organismi che, in analogia con quanto previsto dall'art.6, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122 del 30 luglio 2010, svolgono anche funzioni decisorie in merito a ricorsi amministrativi e in materia di sismica

Art. 15
Rimborso delle spese per trasferte e autorizzazione alle missioni

1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo assolvimento di funzioni istituzionali strategiche, nell'ambito della superiore esigenza di razionalizzazione e di contenimento della spesa, è consentito al personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, ai funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale la possibilità di utilizzare il mezzo proprio di trasporto in occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilità di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto.

2. Per i soli casi di cui al precedente comma 1 è ammissibile il rimborso della spesa viva effettivamente sostenuta e documentata, purchè sia formalmente attestata la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo comma 1 e sia comprovata la convenienza economica per l'Amministrazione rispetto alle complessive modalità alternative di effettuazione della trasferta.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, continua a trovare applicazione in materia la vigente disciplina definita con atto amministrativo della Giunta regionale.

4. Il primo periodo del comma 1 dell'art.3 della legge regionale n.12 del 12/4/1999 è così sostituito: " Le missioni del personale con qualifica non dirigenziale sono preventivamente autorizzate dal dirigente di riferimento. Le missioni del personale dirigenziale sono comunicate preventivamente al dirigente immediatamente sovraordinato. Le missioni del Direttore Generale ed equiparato non necessitano di autorizzazione se effettuate nell'ambito del territorio nazionale".

5. Il secondo periodo del comma 1 dell'art.3 della legge regionale n.12 del 12/4/1999 è soppresso.

Art. 16

Fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale

1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, già consolidate ai valori dell'anno 2004, fatti salvi gli incrementi disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per effetto dell'art.8 della legge regionale 12 aprile 2006, n.3, sono ridotte stabilmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, del cinque per cento del valore del fondo stesso, al lordo delle decurtazioni già operate in applicazione dell'art.2, comma 6, della L.R. 20 agosto 2010, n.16.

2. La riduzione delle risorse di cui al comma 1 concorre all'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. La riduzione delle risorse di cui al comma 1, ferma restando la finalità di cui all'articolo 24, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni, opera prioritariamente sulle disponibilità finanziarie destinate alla remunerazione degli incarichi di posizione dirigenziale, i cui valori devono essere conseguentemente rideterminati, nel rispetto dei vigenti vincoli legislativi, in coerenza con le disposizioni di cui all'art.27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001.

4. A seguito della graduazione delle posizioni dirigenziali di cui al precedente comma 3, la Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale valorizzano, per i rispettivi ambiti di competenza, il principio della rotazione degli incarichi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.17

Norma per la remunerazione personale con funzioni di autista

Al fine di procedere alla razionalizzazione della utilizzazione del personale addetto alla guida delle autovetture di servizio degli Amministratori Regionali, la Giunta Regionale è autorizzata a stabilire con propri provvedimenti idonee forme di organizzazione e di remunerazione del servizio.

Art.18

Competenze dell'Avvocatura Regionale

1. La rappresentanza e la difesa della Regione Molise è affidata all'Avvocatura Regionale ogni qual volta si sussistano ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziali, preclusive del patrocinio dell'Avvocatura erariale, tra Stato e Regione, in quanto entrambi partecipanti allo stesso giudizio con posizioni processuali confliggenti.

2. E' di norma, conferito patrocinio all'Avvocatura Regionale anche nei giudizi aventi ad oggetto le opposizioni ad ingiunzioni di pagamento ex RD 639/1910 riguardanti entrate patrimoniali della Regione Molise nonché le opposizioni agli atti presupposti delle predette ingiunzioni.

Art.19

Competenze del Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

Il Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici svolge attività di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione, garantendo il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi, progetti e politiche di intervento promossi ed attuati dalla Regione o da altri Enti anche per il periodo di programmazione 2014-2020. In particolare, svolge le attività indicate dall'art. 1, secondo comma, lettere a), b) e c) della legge 144/99 e dell'art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché quelle di supporto al percorso di elaborazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Capo II

Politiche agricole, forestali e ittiche

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 1.4.2005

Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise

All'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 1.4.2005 al comma 1 al punto 1.2) la cifra "100.000,00" è sostituita da "40.000,00"

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 24.1.1984

Norme che regolano l'attività dei Consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche

All'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 24.1.1984 al comma 1 punto 1) la percentuale "70%" è sostituita da "40%", al punto 2) sono, invece aggiunte le parole: "nella misura massima del 50% della spesa sostenuta e nei limiti delle disponibilità di bilancio;", al punto 3) la percentuale "50%" è sostituita da "25%", mentre al comma 2 la percentuale "50%" è sostituita da "35%"

Art. 22

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 23.2.1999

Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali

1. Il Titolo II della legge regionale n. 9 del 23.2.1999 è abrogato.

2. All'articolo 13 della legge n. 9 del 23.2.1999 dopo la parola "giardini" è aggiunta la parola "pubblici".

Art. 23

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 18.1.2000

Legge forestale della Regione Molise

All'articolo 4 della Legge regionale n. 6 del 18.1.2000 è aggiunto il seguente comma "5. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti fuori del capoluogo è dovuto solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali."

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 38 dell'11.11.2005

Norme per l'agricoltura biologica

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 38 dell'11.11.2005 è aggiunto il seguente comma "6. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti fuori del capoluogo è dovuto solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali."

2. All'articolo 11 della legge regionale n. 38 dell'11.11.2005 al comma 1 la percentuale "51%" è sostituita da "65%", mentre al comma 3 le parole ". le spese sostenute ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell'anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno dalla data di riconoscimento dell'organizzazione di produttori." sono sostituite da "il 50% dei costi sostenuti e il 20% per i restanti quattro anni."

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 12.3.2008

Disposizioni transitorie in materia di coltivazioni ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati

All'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 12.3.2008, al comma 2, il numero "2011" è sostituito da "2013".

Art. 26

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 27.5.2005 Interventi della Regione per la tutela e la valorizzazione del Cavallo Pentro

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 27.5.2005 il comma 4 è così sostituito: "La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica. Ai componenti residenti in un Comune diverso da quello ove ha sede la Consulta, è dovuto solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali."

2. All'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 27.5.2005 al comma 1 la percentuale "50%" è sostituita da "30%", la percentuale "40%" da "20%" mentre alla lettera f) la percentuale "12%" è sostituita da "10%".

3. All'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 27.5.2005 al comma 2 la percentuale "50%" è sostituita da "30%", il numero "15.000,00" è sostituito da "10.000,00", mentre dopo la parola "Consulta" sono aggiunte le seguenti parole ", e nei limiti delle disponibilità di bilancio."

Art. 27

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 4.9.1979 Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnica

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 4.9.1979 la percentuale "50%" è sostituita da "65%"

2. All'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 4.9.1979 la percentuale "90%" è sostituita da "50%", e le parole "Alle Associazioni Provinciali degli Allevatori che operano" sono sostituite da "All'Associazione degli allevatori del Molise che opera".

3. L'articolo 6 della legge regionale n. 27 del 4.9.1979 è abrogato.

Art. 28

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2.05.2006 Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico

All'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2.10.2006 al comma 2 il numero "100" è sostituito da "50".

Art. 29

Modifiche alla legge regionale n. 42 del 24.12.2002 Norme per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 42 del 24.12.2002 al comma 2 la parola "sono" è sostituita da "possono essere", alla lettera a) La percentuale "40%" è sostituita da "20%", "50%" da "30%", "45%" da "30%" e "55%" da "40%"; alla lettera b) la percentuale "100%" è sostituita da "50%", dopo le parole "costi sostenuti e" sono aggiunte le parole "il 20% per i restanti quattro anni.", mentre le parole "che saranno ridotti del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto ed ultimo anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell'anno" sono abrogate. Alla lettera c) la percentuale "90%" è, infine, sostituita dal "40%".

2. All'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 24.12.2002 al comma 2 la percentuale "90%" è sostituita da "40%" e sono aggiunte le seguenti parole "ed effettivamente sostenuta." Mentre al comma 3 la percentuale "50%" è sostituita da "10%".

3. All'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 24.12.2002 il comma 2 è così sostituito : "La partecipazione alle sedute del Comitato è onorifica. Ai componenti residenti fuori sede, è dovuto solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 23.11.2004

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM)

All'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 23.11.2004 al comma 9 le parole "un gettone di presenza determinato dal Consiglio di amministrazione, nonché" sono soppresse, dopo il successivo articolo "il" e prima della parola " rimborso" è aggiunta la parola "solo", mentre alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole : ", secondo quanto previsto per i funzionari regionali."

Capo III

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

Art. 31

Riforma della politica per lo sviluppo delle imprese e dell'occupazione

1. La Giunta Regionale è delegata ad effettuare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione degli interventi attivabili, degli strumenti e delle risorse disponibili, finalizzata alla ripresa e al rafforzamento competitivo del sistema economico e produttivo regionale.

2. Il Piano dovrà contenere una "messa a sistema" degli interventi programmati, finalizzata a concentrare le risorse verso obiettivi specifici di sviluppo per l'impresa e l'occupazione.

3. La Giunta Regionale dovrà altresì presentare una proposta di legge regionale relativa alla riorganizzazione dei Consorzi industriali, da trasmettere entro 120 giorni al Consiglio Regionale per la discussione e l'approvazione.

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 33 del 27.9.1999

Disciplina regionale del Commercio in attuazione del D.Lgs 114/98 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4 , comma 4 della Legge 18 marzo 1997, n 59"

1.All'articolo 8 della legge regionale n. 33 del 27.9.1999, al comma 5 il numero "60" è sostituito dal numero "40";

3.All'articolo 18 della legge regionale n. 33 del 27.9.1999 è aggiunto il seguente comma "9. La partecipazione alle sedute dell'Osservatorio regionale del commercio è onorifica. Ai componenti residenti fuori del capoluogo, è dovuto solo il rimborso spese e l'indennità chilometrica previsti per i funzionari regionali."

3.Il comma 9 dell'art. 19 della legge regionale n. 33 del 27.9.1999, è abrogato.

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 28.11.2005 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti

All'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 28.11.2005 il comma 6 è così sostituito: "La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica. Ai componenti residenti fuori del capoluogo, è dovuto solo il rimborso spese e l'indennità chilometrica previsti per i dipendenti regionali."

Art. 34

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 5.4.2001 Interventi per la promozione dello sport

All'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 5.4.2001 la percentuale "60%" è sostituita, al comma 1, da "40%", al comma 2, da "10%". Mentre al comma 3 dopo le parole "verrà autorizzata" sono aggiunte le parole ", previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute,"

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 26.4.2000 Riordino della disciplina in materia di artigianato

1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato istituite nella Regione Molise sono soppresse e le funzioni a queste demandate dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 32, sono delegate alle rispettive Camere di Commercio.

2. Il comma 1) dell'art. 11 è così sostituito:

1) Coloro che intraprendono l'esercizio di una impresa sono tenuti a richiedere l'iscrizione all'Albo presentando la comunicazione unica. alla Camera di Commercio. La comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l'iscrizione dalla data di presentazione della stessa sussistendo tutti i presupposti di legge";

3. L'art.13 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32 è così modificato:

"Alla revisione dinamica delle imprese artigiane si procede analogamente a quanto previsto per le imprese iscritte nel Registro delle Imprese"

4.Gli artt. 16, 17 e 20 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32, sono abrogati.

5.All'art. 21, comma 2) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32 la lettera a) è abrogata;

6. Il comma 3) dell'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32 è così sostituito: "3) Non possono far parte della Commissione regionale per l'artigianato operatori concorrenti quali sono i titolari di imprese artigiane o soci di cooperative o di società artigiane"

Art. 36

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 8.4.2004 Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali

All'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 8.4.2004 il comma 5 è abrogato, mentre al comma 6 dopo la parole "Ai componenti" sono aggiunte le parole "del Consiglio generale, del Comitato direttivo e" e dopo la parola "onnicomprensivo" sono aggiunte le parole " , anche delle spese di viaggio, ", mentre i numeri "50" sono sostituiti da "25".

Art. 37

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 18-07-1977 Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro-Loce

All'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 18.7.1977 al comma 3 dopo la parola "erogare" sono aggiunte le parole " , nei limiti delle disponibilità di bilancio, ", le parole "pari al 30" sono sostituite da "non superiore al 10", la parola "spettante" è sostituita da "ammesso a contribuzione", mentre al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: " , attraverso il metodo della rendicontazione delle spese ammesse a contribuzione ed effettivamente sostenute. "

Art. 38

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 19-04-1985 Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Turistiche

All'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 19.4.1985 al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole " , e viene concesso a rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate. "

Art. 39

Modifiche alla legge regionale n.2 del 1.02.2011 Legge Regionale finanziaria 2011 Istituzione e funzionamento dell'Orchestra Stabile del Molise

Al comma 16 dell'art. 1 della legge regionale n.2 del 1.02.2011, dopo le parole "Orchestra sinfonica del Conservatorio 'L.Perosi' di Campobasso" sono aggiunte le parole "con l'obiettivo di valorizzarne le esperienze maturate e garantirne continuità e ulteriore sviluppo"

Art. 40

Modifiche alla Legge regionale n.26 del 25-05-1990 T.U. degli interventi regionali per manifestazioni ed attività sportive e per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti ed attrezzature sportive

All'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 25.5.1990 il comma 3 è così sostituito: "La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in un

Comune diverso da quello ove ha sede la Commissione, è dovuto solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.”.

Art. 41

Modifiche alla legge regionale n.19 del 10.8.1993

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

1.All'articolo 9 bis della legge regionale n. 19 del 10.8.1993 al comma 7 è anteposta al primo periodo la seguente frase : “La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica.”

2.All'articolo 9 ter della legge regionale n. 19 del 10.8.1993 al comma 6 è anteposta al primo periodo la seguente frase : “La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica.”

3.All'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 10.8.1993 è aggiunto il seguente comma “6. La partecipazione alle sedute dei Comitati è onorifica.”

Art. 42

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 25.10.1996

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo

All'articolo 13 della legge regionale n. 32 del 25 ottobre 1996 è aggiunto il seguente comma:“5. Ai componenti della Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, compete un'indennità pari ad € 50,00 lorde per seduta, oltre il rimborso delle spese di viaggio soltanto se residenti in un Comune diverso da quello dove ha sede la Commissione, ai sensi della normativa regionale vigente in materia. Al segretario della Commissione compete il 50% dell'indennità prevista per i componenti.”.

Art. 43

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 11.4.1997

Tutela, valorizzazione e gestione del Demanio Tratturi

Per l'anno 2012 l'ammontare degli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 9 del 11.4.1997 non può essere superiore al 20% delle somme depositate, quali residui, nel Fondo medesimo alla data del 31.12.2011.

Art. 44

Modifiche alla legge regionale n. 44 del 22.12.1999

Interventi per il recupero della tradizione dei Trabucchi della Costa Molisana

All'articolo 4 della legge regionale n. 44 del 22.12.1999 al comma 1 il numero “60” è sostituito da “30”, mentre dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma “3. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. La Giunta regionale può decidere di corrispondere a ciascun componente della consulta, che non sia dipendente regionale, il solo rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.”

Art.. 45

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 11.5.2005

Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189

All'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 11.5.2005 al comma 1 dopo la parola "concedere" si inserisce: ", nei limiti delle disponibilità di bilancio,", mentre, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma "1. bis Il contributo di cui al comma precedente non può, comunque, essere superiore al 35% della spese globalmente sostenuta e documentata dai Comitati organizzatori ed è concesso a rimborso, sulla base di rendiconti, con un'anticipazione massima del 10% della spesa ritenuta ammissibile sulla base della domanda di concessione che il Comitato organizzatore deve far pervenire al competente Servizio regionale al turismo entro e non oltre 120 giorni prima della data della manifestazione "

Art. 46

**Modifiche alla legge regionale n. 37 del 11-12-1980
Norme in materia di musei, archivi storici e biblioteche di Enti locali**

All'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 11.12.1980 è aggiunto, in calce, il seguente comma "La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica."

Art. 47

**Modifiche alla legge regionale n. 2 del 5.2.1992
Contributi all'ATAM**

1.All'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 5.2.1992 al comma 1, dopo l'inciso - Settore Istruzione e Cultura – sono aggiunte le seguenti parole "per l'approvazione" ed è aggiunto il seguente comma "2. Il competente Servizio regionale provvede alla valutazione della congruità e coerenza delle attività e delle spese ammissibili a contribuzione compatibilmente con gli stanziamenti e le disponibilità del bilancio regionale."

2.All'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 5.2.1992 sono aggiunte, al comma 1, le seguenti parole "sulla base del programma delle attività approvato dalla Giunta regionale e delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute."

Art. 48

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 13.1.2009

Il comma 6) dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 13.1.2009 è abrogato.

Art. 49

**Modifiche alla legge regionale n. 13 del 09.06.1978
Interventi per la promozione turistica**

All'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 9 giugno 1978 il comma 1 è così sostituito: "La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva la proposta di Programma di Promozione del Turismo predisposta dal Servizio Promozione Turistica.". Altresì il comma 2 è così sostituito: "Tale programma individua gli interventi da realizzare e la copertura finanziaria e le modalità di impiego delle risorse.", mentre i commi 4,5 e 6 sono abrogati.

Capo IV

Politiche sociali, istruzione, Formazione e occupazione

Art. 50

Funzioni delle Province in materia di formazione professionale

1. Sono trasferite e delegate alle Province di Campobasso e Isernia le funzioni di gestione delle attività di Formazione professionale realizzate attraverso specifici Piani operativi annuali, nel rispetto della programmazione triennale predisposta e approvata dalla Regione Molise.

2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede alla nomina di una Commissione cui è affidato il compito di elaborare e definire le modalità di trasferimento delle funzioni in materia di Formazione professionale alle Province di Campobasso ed Isernia.

3. La Commissione di cui al comma che precede è composta dal Presidente della Giunta regionale, dal Direttore Generale e dal Direttore del Servizio Formazione professionale e politiche attive della Regione Molise, nonché dai Presidenti e dai Dirigenti alla Programmazione delle due Province.

4. Entro 120 giorni la Commissione presenta la proposta elaborata alla Giunta che, nei successivi 30 giorni, trasmette al Consiglio regionale una proposta di legge.

Art. 51

Politiche attive per il lavoro e flessicurezza

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora una proposta organica in materia di Politiche attive per il lavoro, ispirata ai principi della flessicurezza, del dialogo sociale e delle politiche aziendali.

Art. 52

Abrogazione della legge regionale n.3 del 19.02.2008, recante la disciplina sull'apprendistato

1. A far data dal termine del regime transitorio di cui all'art.7, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, T.U. sull'Apprendistato, fatte salve eventuali proroghe o modificazioni, è abrogata la Legge Regionale n.3 del 19 febbraio 2008 "Disciplina in materia di Apprendistato" ed il Regolamento attuativo n.1 dell'8 gennaio 2010.

2. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, disciplina le modalità di attuazione dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, T.U. sull'Apprendistato."

Art. 53

Istituzione dell'Anagrafe degli Studenti.

La Regione Molise, al fine di monitorare e contrastare la dispersione scolastica istituisce l'anagrafe regionale degli studenti molisani.

Art. 54

Istituzione dell'Anagrafe dell'edilizia Scolastica

Al fine di consentire alla Regione Molise la piena conoscenza del patrimonio edilizio scolastico e delle relative condizioni di sicurezza viene istituita l'Anagrafe Regionale dell'Edilizia scolastica.

Capo V

Politiche territoriali, ambientali e residenziali

Art. 55

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 21.1.1975 Contributi per la formazione dei piani urbanistici per l'acquisizione e la urbanizzazione delle aree per l'edilizia economica e popolare

All'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 21.1.1975 al comma 1 il numero "70" è sostituito da "50", mentre all'articolo 15 la percentuale "75%" è sostituita da "55%"

Art. 56

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 18.10.2002 Eliminazione delle barriere architettoniche

All'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 18.10.2002 al comma 4 le parole "riconosciuto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti del Comitato regionale di controllo, oltre al." Sono sostituite da "dovuto il solo".

Capo VI

Sviluppo, mobilità, infrastrutture e lavori pubblici

Art. 57

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 20.8.1984

L'art. 35 della legge regionale n. 19 del 20.8.1984 è così sostituito : " Il sistema tariffario urbano è determinato annualmente, per i servizi di competenza, dal Comune interessato, tenuto conto delle direttive impartite dalla Giunta regionale."

Art. 58

Principi e criteri per l'applicazione della politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana

1.La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della legge regionale n. 19 del 24.3.2000, provvede, entro 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modificazioni necessarie al sistema tariffario urbano, fissando adeguati parametri che tengano in ogni caso conto del tasso di variazione del potere di acquisto della moneta accertato dall'ISTAT con l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2.L'ammontare delle risorse trasferite a ciascuno dei Comuni indicati nell'art. 74 della Legge regionale n. 19 del 20.8.1984, per il finanziamento dei servizi minimi essenziali di

trasporto pubblico locale di area urbana, è ridotto in misura corrispondente ai maggiori incassi derivanti dagli aumenti dei proventi tariffari.

3.La Giunta regionale determina, con il provvedimento di cui al comma 1, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 59

Disposizioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale, regionale e interregionale

1.Per assicurare la completa corrispondenza tra oneri e risorse disponibili per il finanziamento dei servizi ferroviari di interesse locale, regionale e interregionale, con i contratti di servizio, sono convenute clausole che assicurino la revisione automatica delle condizioni concordate nei contratti medesimi al verificarsi della riduzione dei trasferimenti statali.

2.I contratti di servizio nei quali non sono convenute le clausole di cui al comma che precede sono nulli.

Art. 60

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1.Per l'aggiudicazione di lavori pubblici di interesse e competenza regionale di importo non superiore a un milione di euro la regione Molise richiama le stazioni appaltanti all'utilizzo delle procedure semplificate disciplinate dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nei casi previsti, con particolare riferimento alla procedura negoziata di cui all'art.122.

2.L'affidamento dei lavori dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 7, dell'art. 122 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

3.Per lavori di importo superiore a 500.000 euro, le Stazioni appaltanti sono obbligate a rivolgere l'invito a partecipare alla procedura ad almeno dieci operatori economici.

4.Per lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'invito dovrà essere rivolto ad almeno cinque operatori economici.

5.Vanno fatti salvi gli obblighi di postinformazione previsti dalla normativa.

6.Le Stazioni Appaltanti devono obbligatoriamente disporre forme di pubblicità preventiva, finalizzate a comporre un elenco di operatori economici da invitare sulla base dei seguenti criteri di carattere generale, eventualmente integrabili dalle medesime: a) esperienze contrattuali registrate da tutti gli Enti affidanti nei confronti dell'impresa richiedente l'invito; b) idoneità localizzativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; c) caratteristiche dimensionali delle imprese in rapporto al valore economico dei lavori da affidare.

7.L'avviso di preinformazione per la composizione dell'elenco di cui al precedente comma può essere pubblicato sull'Albo Pretorio della Stazione Appaltante, nonché sul profilo committente della stessa o attraverso altre forme di pubblicità.

8.Ai fini del criterio di rotazione, lo stesso sarà attuato mediante sorteggio pubblico.

9. Per garantire basi d'asta adeguate e una ottimale realizzazione delle opere, per l'affidamento dei lavori i cui progetti esecutivi non siano stati ancora verificati e validati, si adotteranno i prezzi aggiornati.

Art. 61

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 21.09.2009 recante Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n.1, recante "Legge finanziaria regionale 2009"

All'art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1), punto b), dopo le parole "... nel limite previsto dall'articolo 132, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006" va aggiunto "così come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera n) della legge n. 106 del 12 luglio 2011".

Art. 62

Modifiche alla legge regionale n.12 del 26.04.1993

Norme transitorie per l'acceleramento delle procedure in materia di lavori ed opere pubbliche di interesse regionale a parziale modifica della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 12, è così integrato: dopo le parole "...3% dell'importo del progetto" va aggiunto "da rendicontare come spesa nel rispetto delle norme sottese alla fonte di finanziamento".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

comma 4 bis – la percentuale accordata per le spese generali (nelle diverse percentuali del 3% - 9% o 12%) è erogata in corso d'opera al soggetto beneficiario del contributo regionale nella misura massima del 50% del suo ammontare complessivo, così come riconosciuto in sede di formalizzazione del finanziamento ed in proporzione agli acconti in corso d'opera di volta in volta richiesti dal soggetto attuatore per lavori servizi e forniture oggetto di finanziamento.

Il restante 50% delle spese generali sono trattenute dalla Regione Molise fino all'atto del provvedimento regionale di chiusura del rapporto di concessione.

Esse, pertanto, saranno rideterminate in via definitiva secondo quanto stabilito al precedente comma 4, ma saranno erogate solo dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute nonché della presentazione di tutti gli atti complementari necessari alla omologazione finale della spesa sostenuta e rendicontata con mandati quietanzati - ivi compresi i documenti di monitoraggio conclusivi dell'oggetto di convenzione.

Art.63

Istituzione di Unità regionali preposte all'Audit regionale sulle stazioni appaltanti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 tutti i finanziamenti concessi dalla Regione Molise agli Enti Attuatori finalizzati alla esecuzione di contratti pubblici di interesse o competenza regionale sono soggetti alle attività di Audit regionale – ferme restanti le responsabilità dei soggetti incaricati dall'Ente beneficiario del contributo nella sua qualità di stazione appaltante per le attività riguardanti i contratti pubblici da essa attivati.

2.All'Audit sono assegnati funzionari regionali i cui nominativi sono inseriti in un elenco approvato con deliberazione della Giunta Regionale, dopo ricognizione interna alle strutture regionali curata dall'ufficio del Direttore dell'Area Prima. La stazione appaltante - ad avvenuta formalizzazione del finanziamento - conferirà formale incarico ad uno o più soggetti facenti parte dell'elenco con oneri a carico dell'Ente Attuatore medesimo da prelevare nell'ambito del compenso incentivante di cui all'art. 92, comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .

Art.64

Modifiche alla L.R. 11.12.2009 n. 30 “Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica”

1.l'art.9, comma 6, è sostituito dal seguente:

“6 - Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 sussiste l'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla normativa vigente, per la parte ampliata e per le modifiche di destinazione d'uso. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, qualora sia dimostrata l'impossibilità per mancanza di spazi idonei di assolvere tale obbligo, gli interventi complessivamente inferiori a 1000 mc sono consentiti previo versamento al Comune di una somma calcolata secondo il costo di costruzione per edilizia residenziale pubblica agevolata, recepito dalla Regione, per metro quadro di spazio dei parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune”

2. L'art. 9, comma 7, è sostituito dal seguente:

“7 - Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3, ove dovuto, vi è l'obbligo di provvedere al reperimento delle aree da destinare a standard nella misura minima disposta dal Decreto Ministeriale n.1444/1968, per la sola parte ampliata. Qualora sia dimostrata l'impossibilità per mancanza di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo, gli interventi complessivamente inferiori a 1000 mc sono consentiti previo versamento al Comune di una somma calcolata in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area interessata dall'intervento. La relativa somma deve essere destinata alla realizzazione, da parte del Comune, delle infrastrutture di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968”.

3. All'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 2009, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

“7 bis – Gli interventi di cui agli Articoli 2 e 3 aventi volumetria complessiva superiore a 1000 mc e ricadenti nelle zone omogenee B- DM 1144/1968- sono soggetti alla stipula di una convenzione con il Comune che preveda le condizioni d'inserimento dell'opera.”

4. Sono soggetti alle presenti norme gli interventi edilizi i cui titoli abilitativi non siano ancora efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 65

**Modifiche alla legge regionale n.3 del 4.1.1982
Commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione – Norme di funzionamento**

1.Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n.3 del 4.1.1982 è così sostituito “La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in un

comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione compete il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali”.

2. Al comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale n.3 del 4.1.1982, dopo la parola “liquidazione” sono aggiunte le parole “delle spese relativamente ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione”

Art. 66

Modifiche alla legge regionale n.19 del 20.08.1984 Norme in materia di trasporti di competenza regionale – Deleghe

1. Il comma 2 dell'Art.7 della legge n.19 del 20.08.1984 è così modificato “la partecipazione alle sedute del Comitato è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato compete il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali”.

2. Il comma 3 dell'Art. 7 della legge n.19 del 20.08.1984 è abrogato.

3. L'Art. 59 co.8 della legge n.19 del 20.08.1984 viene così sostituito: 8. la partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione compete il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali”.

4. Il comma 9 dell'art. 59 della Legge n.19 del 20.09.1984 è abrogato.

Art. 67

Modifiche alla legge regionale n.23 del 20.10.2004 Realizzazione e gestione delle aree naturali protette

Il comma 10 dell'art.3 della Legge n.23 del 20.10.2004 è così modificato “La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede la Consulta compete il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali”

Art. 68

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 12 settembre 1994 recante “Subdelega ai Comuni in materia di rilascio Nulla-osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497”

Alla legge regionale 12 settembre 1994 n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. All'articolo 2, il comma 1 lettera b) è abrogato.
- b. All'articolo 2, il comma 1 lettera c) è abrogato.
- c. All'articolo 2, il comma 1 lettera e) è abrogato.
- d. All'articolo 2, al comma 1 lettera f) prima del punto finale è aggiunto “generalmente e loro varianti”.
- e. All'articolo 2, al comma 1 lettera g) è eliminata la parte “, nonché a quelli intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza”
- f. All'articolo 2, il comma 1 lettera h) è abrogato.

Capo VII

Politiche per la salute

Art. 69

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1.4.2005 Riordino del Servizio Sanitario Regionale

Il primo periodo del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 9 del 1° aprile 2005 n. 9 come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 34 del 26 novembre 2008, è sostituito dal seguente: "I distretti, individuati ai sensi dell'art. 3 quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali".

Art. 70

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 22.2.2010 Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12

All'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 è soppressa la lettera l) ;
- b) il comma 8, lettera a) è sostituito dal seguente "l'apposizione del visto di congruità di cui all'art. 32";

Art. 71

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 24.6.2008 Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private

Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, è sostituito dal seguente: 5. Per le strutture che richiedono l'accreditamento, la verifica della congruità con il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione sanitaria regionale è effettuata dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituito da apposito provvedimento di Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda

Titolo III

DISPOSIZIONE PER IL SOSTEGNO ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO TRA ENTI

Capo I

Esercizio associato di funzioni degli Enti locali e definizione del rapporto tra gli enti

Art. 72

Riorganizzazione e razionalizzazione del sistema delle ex Comunità Montane

1. Alla L.R. n.6 del 24.03.2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) è abrogato il comma 10 dell'art.10

b) è abrogato l'art.11.

2. Al fine di definire il processo di liquidazione delle sopresse Comunità Montane, entro e non oltre 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i commissari liquidatori trasmettono alla Giunta Regionale:

a) l'elenco analitico dei beni mobili ed immobili da alienare distinguendo i beni mobili e immobili:

1. in uso agli enti locali, per i quali sarà possibile predisporre manifestazione d'interesse ad acquisire la proprietà e la gestione da parte di comuni, Unioni di Comuni e Province;
2. in uso delle Comunità Montane quali sedi istituzionali e relativi beni mobili;
3. immediatamente alienabili;
4. sui quali esistono eventuali controversie in merito ai titoli di proprietà;

b) l'elenco analitico del personale in servizio presso le ex Comunità Montane.

3. La Giunta Regionale, entro 4 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, inoltra al Consiglio Regionale le opportune proposte legislative di riordino e adeguamento della normativa sulla soppressione delle Comunità Montane alla legislazione nazionale. Tale dovrà prevedere la regolamentazione del piano di dismissione dei beni mobili ed immobili e del piano di mobilità del personale delle Comunità Montane.

4. Nelle more della costituzione dell'Agenzia per lo sviluppo dei territori montani di cui all'art. 14, è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una "cabina di regia" per le funzioni previste dal comma 3 (supporto tecnico giuridico e monitoraggio del processo di riforma dettato dalla legge 24 marzo 2011, n. 6). La Cabina di regia è coordinata dal Presidente della Giunta regionale, o del Suo delegato, ed è composta da non più di cinque esperti nelle materie di autonomia locale, della gestione delle risorse umane e della gestione finanziaria contabile, scelti tra i dirigenti regionali e/o tra soggetti esterni all'Amministrazione regionale e da una Segreteria tecnica con compiti di supporto e assistenza. Spetta al Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, la nomina dei componenti della cabina di regia e della Segreteria tecnica. Ai componenti la cabina di regia spetta il solo rimborso spesa, determinato secondo quanto previsto dalle norme interne per il personale regionale avente la qualifica dirigenziale.

5. Il contributo delle Regione Molise al funzionamento delle Comunità Montane sarà erogato trimestralmente a ciascun Ente sulla base di richieste che in via preventiva individuino le modalità di impiego delle risorse.

Titolo IV DISPOSIZIONI FISCALI E AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Capo I Norme fiscali

Art.73

Modificazione della legge regionale n. 1 / 2003

Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

L'articolo 6, ai commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2003 è così modificato :“A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare del tributo è così determinato:

- a) per i rifiuti inerti si applica l'imposta pari ad € 0,01 per kg;
- b) per i rifiuti non pericolosi si applica l'imposta pari ad € 0,00517 per kg;
- c) per i rifiuti **pericolosi** si applica l'imposta pari ad € 0,02582 per kg".

Art. 74

Pagamento tassa circolazione per le autovetture soggette a furto

1. Il contribuente che registri al P.R.A. la perdita di possesso di un veicolo per furto può richiedere il rimborso di una quota parte della tassa automobilistica già versata.
2. La perdita del possesso per furto deve essersi verificata da almeno un quadrimestre.
3. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.
4. Il rimborso della tassa automobilistica regionale non è riconosciuto qualora il veicolo non risulti iscritto al P.R.A., oppure qualora il richiedente non abbia provveduto alla trascrizione dell'acquisto del veicolo al P.R.A., ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada.
5. Non è riconosciuto in alcun caso il rimborso della tassa di circolazione regionale.

Art. 75

Oneri regionali per le celebrazioni del VI centenario del ritrovamento della statua della Madonna della Libera in Cercemaggiore (CB)

1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni provvedimento necessario per la partecipazione della Regione Molise alle celebrazioni del "VI centenario del ritrovamento della statua della Madonna della Libera in Cercemaggiore (CB)".
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, nell'ambito dell'UPB 25 è istituito specifico capitolo con una previsione di competenza e di cassa pari a euro 50.000,00.

Art. 76

Rifinanziamento di leggi regionali ed iscrizione di residui di stanziamento

È autorizzato per l'esercizio finanziario 2012 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella 'B' allegata alla presente legge. Per gli esercizi 2013 e 2014 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

Art. 77

Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti leggi e norme:

- a) La legge regionale n. 19 del 7.5.2003, istitutiva della Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica, nonché la legge regionale n. 21 del 27.5.2005 recante modifiche alla legge regionale 7 maggio 2003 n. 19. I compiti e le funzioni previsti per la

soppressa Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica sono svolti, senza oneri aggiuntivi e nuove spese di qualsiasi genere, dalla Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari, se attiva, ovvero dalla II Commissione consiliare permanente "Sviluppo economico".

b) La legge regionale n. 27 del 27.5.2005. I compiti i compiti e le funzioni previsti per la soppressa "Commissione consiliare speciale per lo studio del dissesto idrogeologico" sono affidati, senza ulteriori e nuovi oneri, alla III Commissione consiliare permanente "Assetto ed utilizzazione del territorio"

c) La legge regionale n. 7 del 20.01.1982 recante Interventi nel settore dell'edilizia sovvenzionata

Art. 78

Norma finale

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise

ALLEGATI

1) Tabella A 1

Sezione I: Enti dipendenti ed Agenzie

- a. Agenzia regionale per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Agricoltura nel Molise "G. Sedati" (ARSIAM)
- b. Agenzia regionale Molise Lavoro
- c. ESU – Ente per il diritto allo studio universitario
- d. ERSAM – in liquidazione
- e. IRESMO – Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise "V. Cuoco"
- f. IIACP – Istituti Autonomi Case Popolari
- g. EPT Molise – Enti Provinciali del Turismo

Sezione II: Altri Enti

- h. Azienda Speciale Regionale Molise Acque
- i. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Molise (ARPA Molise)
- j. Consorzi di bonifica

Sezione III: Enti sanitari

- h. Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM)

2) Tabella A 2

Società partecipate in modo totalitario

- a) FinMolise SpA
- b) Sviluppo Italia Molise SpA
- c) Gestione Agroalimentare Molisana (G.A.M.)
- d) Korai
- e) Molise Dati – Società Informatica Molisana SpA
- f) Sviluppo Montagna Molisana SpA

g) Società a partecipazione regionale diretta

- h) Zuccherificio del Molise SpA
- i) Solagrital ScpA
- j) Autostrada del Molise SpA
- k) Campitello Matese ScpA

l) Società a partecipazione regionale indiretta

- m) Funivie Molise S.p.A.

n) Società con Partecipazione indiretta della Regione tramite FinMolise SpA

- o) Molise Sviluppo Scpa
- p) Molise Innovazione Scpa
- q) Matese per l'occupazione Scpa
- r) Innova Scarl
- s) Centro fieristico di Selvapiana SpA

- t) Aeroporto del Molise SpA
- u) Finmolise sviluppo e servizi srl

Fondazioni Istituite dalla Regione

Fondazione Molise Cultura

Organismi interregionali

Autorità di Bacino Regione Molise Puglia Lazio Campania
Istituto Zooprofilattico Abruzzo - Molise

3) Tabella B

TABELLA "B"

SETTORI DI INTERVENTO	RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE	IMPORTO
Organi Istituzionali	L.R. 2 ottobre 2006, n.32	20.000,00
	L.R. 9 gennaio 2004, n.3	50.000,00
	L.R. 20 aprile 1984, n.12	118.015,00
	L.R. 26 gennaio 1980, n.4	15.000,00
	L.R. 29 agosto 2005, n.29	112.000,00
	L.R. 17 febbraio 2000, n.10	2.068.000,30
	L.R. 10 novembre 2009, n.28	300.000,00
	L.R. 12 gennaio 2000, n.5	200.000,00
Amministrazione beni demaniali e patrimoniali	L.R. 9 maggio 2008, n.12	973.875,00
Statistica e Cartografia territoriale	L.R. 24 febbraio 2003, n. 8	16.000,00
Politiche finanziarie	L.R. 13 gennaio 2003, n.1	50.000,00
Pianificazione e sviluppo delle Politiche Commerciali e Artigianali	L.R. 5 aprile 2001, n.7 L.R. 3 marzo 2009, n.10	200.000,00
Pianificazione e sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive	L.R. 29 agosto 2006, n.27	190.000,00
Politiche Agricole - Forestali e Politiche della Montagna, Pesca Produttiva	L.R. 23 novembre 2004, n.27	4.500.000,00
	L.R. 23 febbraio 1999, n.9	22.000,00
	L.R. 26 aprile 2000, n.31	11.057,04
	L.R. 26 aprile 2000, n.31	17.447,98
	L.R. 10 agosto 2006, n.18	200.000,00
	L.R. 27 luglio 1978, n.18 L.R. 26 marzo 1980, n.9	1.169.060,09
	L.R. 6 novembre 2002, n. 31	250.000,00
	L.R. 16 giugno 2001, n.11 L.R. 2 ottobre 2006, n. 30	300.000,00
	L.R. 11 novembre 2005, n.38	94.056,00
	L.R. 20 agosto 1979, n.25	43.622,38
	L.R. 21 novembre 2005, n. 42	381.000,00
	L.R. 9 giugno 1978, n.13 L.R. 11 aprile 2005, n.12	800.000,00
	Promozione Turistica - Industria Alberghiera - Demanio Marittimo	L.R. 18 luglio 1977, n.20 L.R.18 luglio 2008, n.20
L.R. 28 giugno 2007, n.20		280.000,00
L.R. 19 aprile 1985, n.9		60.000,00
L.R. 25 ottobre 1996, n. 32 L.R. 27 novembre 1996, n.36		15.000,00
L.R. 5 maggio 2006, n.5		100.000,00

SETTORI DI INTERVENTO	RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE	IMPORTO
Demanio Marittimo, Acque Minerali e Termali, Artigianato Artistico e Tradizionale	L.R. 25 maggio 1990, n.26 L.R. 26 luglio 1994, n.14	1.130.587,16
Sport e Tempo Libero	L.R. 5 aprile 2001, n.7	300.000,00
	L.R. 10 agosto 1993, n.19	714.000,00
Gestione Risorse Faunistiche e Venatorie	L.R. 9 maggio 2008, n.12	30.000,00
	L.R. 30 luglio 1998, n.7	55.000,00
	L.R. 20 giugno 2007, n.17	800.000,00
Politiche Sociali	L.R. 7 gennaio 2000, n.1	2.300.000,00
	L.R. 9 gennaio 1995, n.1 L.R. 12 giugno 2009, n.18	1.600.000,00
Istruzione - Rapporti con l'Università e Ricerca	L.R. 10 ottobre 2005, n.31	400.000,00
	L.R. 10 maggio 2010, n. 13	1.452,97
Politiche del territorio, dei trasporti, pianificazione urbanistica, beni ambientali, politiche della casa	L.R. 21 gennaio 1975, n.10	521.700,69
	L.R. 27 ottobre 1972, n.18	100.000,00
	L.R. 20 agosto 1984, n.19 e succ modifiche	19.613.966,17
	L.R. 13 gennaio 2003, n.1	204.784,87
Risorse Naturali e Tutela Ambientale	L.R. 31 dicembre 1999, n.38	1.500.000,00
	L.R. 26 giugno 2006, n.11	
	L.R. 7 giugno 2002, n.10	10.000,00
Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico	L.R. 26 settembre 2005, n.30 L.R. 2 ottobre 2006, n.33	4.234.532,00
	L.R. 6 aprile 2009, n.15	1.427.117,24
	L.R. 8 luglio 2002, n. 12	5.070.000,00
Rapporti con gli Enti Locali	L.R. 30 settembre 1997, n.18	100.000,00
Beni Culturali e Archivi Storici della Regione	L.R. 11 giugno 1999, n.17	300.000,00
Rapporti con i molisani nel mondo	L.R. 2 ottobre 2006, n. 31	400.000,00
	L.R. 26 aprile 2004, n. 10	

4) Leggi e norme modificate:

Legge regionale 21 gennaio 1975 n.14
Legge regionale 18 luglio 1977 n.20
Legge regionale 9 giugno 1978 n.13
Legge regionale 4 settembre 1979 n.27
Legge regionale 11 dicembre 1980 n.37
Legge regionale 4 gennaio 1982 n.3
Legge regionale 20 gennaio 1982 n.7
Legge regionale 1 marzo 1983 n. 7
Legge regionale 24 gennaio 1984 n. 1
Legge regionale 20 agosto 1984 n. 19
Legge regionale 19 aprile 1985 n.9
Legge regionale 13 aprile 1988 n.10
Legge regionale 5 marzo 1990 n.12
Legge regionale 25 maggio 1990 n.26
Legge regionale 5 febbraio 1992 n. 2
Legge regionale 26 aprile 1993 n.12
Legge regionale 10 agosto 1993 n.19
Legge regionale 12 settembre 1994 n. 16
Legge regionale 25 ottobre 1996 n.32
Legge regionale 11 aprile 1997 n.9
Legge regionale 14 maggio 1997 n.15
Legge regionale 28 maggio 1997 n.16
Legge regionale 23 febbraio 1999 n.9
Legge regionale 12 aprile 1999 n.12
Legge regionale 27 settembre 1999 n.33
Legge regionale 22 dicembre 1999 n.44
Legge regionale 12 gennaio 2000 n.5
Legge regionale 18 gennaio 2000 n.6
Legge regionale 24 marzo 2000 n.19
Legge regionale 13 aprile 2000 n.23
Legge regionale 14 aprile 2000 n.26
Legge regionale 26 aprile 2000 n.32
Legge regionale 21 marzo 2001 n.3
Legge regionale 5 aprile 2001 n.7
Legge regionale 7 maggio 2002 n.4
Legge regionale 18 ottobre 2002 n.25
Legge regionale 24 dicembre 2002 n.42
Legge regionale 16 gennaio 2003 n.1

Legge regionale 8 aprile 2003 n.13
Legge regionale 7 maggio 2003 n.19
Legge regionale 8 aprile 2004 n.8
Legge regionale 20 ottobre 2004 n.23
Legge regionale 23 novembre 2004 n.27
Legge regionale 1 aprile 2005 n.9
Legge regionale 1 aprile 2005 n.10
Legge regionale 11 maggio 2005 n.12
Legge regionale 27 maggio 2005 n.27
Legge regionale 11 novembre 2005 n.38
Legge regionale 28 novembre 2005 n.43
Legge regionale 2 maggio 2006 n.6
Legge regionale 2 ottobre 2006 n.32
Legge regionale 22 marzo 2007 n.8
Legge regionale 19 febbraio 2008 n.3
Legge regionale 12 marzo 2008 n.7
Legge regionale 24 giugno 2008 n.18
Legge regionale 12 settembre 2007 n.24
Legge regionale 31 dicembre 2007, n.30
Legge regionale 13 gennaio 2009 n.1
Legge regionale 19 febbraio 2009 n.3
Legge regionale 21 settembre 2009 n.24
Legge regionale 11 dicembre 2009 n.30
Legge regionale 22 febbraio 2010 n.8
Legge regionale 20 agosto 2010 n.16
Legge regionale 1 febbraio 2011 n.2
Legge regionale 24 marzo 2011 n.6
Legge regionale 7 giugno 2011 n.9

Indice Legge finanziaria 2012

TITOLO I

Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

Capo I

Determinazione degli obiettivi di finanza pubblica

Art. 1

Principi generali

Art. 2

Patto di stabilità

Art. 3

Sistema Regione Molise

Art.4

Partecipazione della Regione Molise a società di capitali

Art. 5

Tracciabilità dei pagamenti

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 20.8.2010-Misure di razionalizzazione della spesa regionale

Art. 7

Misure di razionalizzazione della spesa per gli enti del sistema regionale

Capo II

Riduzione e razionalizzazione dei costi delle Istituzioni rappresentative regionali

Art. 8

Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio Regionale

Art. 9

Abolizione dell'assegno vitalizio ai Consiglieri regionali

Art.10

Modifiche alla legge regionale n.23 del 13.4.2000

Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n.32 del 2.10.2006

Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori

Art. 12

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 14.4.2000

Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico

Art. 13
Personale del Consiglio Regionale

Titolo II
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI

Capo I
Risorse umane e organizzazione

Art. 14: Modifiche alla legge regionale n.16 del 20.08.2010
Misure di razionalizzazione della spesa regionale

Art. 15
Rimborso delle spese per trasferte e autorizzazione alle missioni

Art. 16
Fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale

Art.17
Norme per la remunerazione del personale con funzioni di autista

Art.18
Competenze dell'Avvocatura Regionale

Art.19
Competenze del Nucleo Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Capo II
Politiche agricole, forestali e ittiche

Art. 20
Modifiche alla legge regionale n. 10 del 1.4.2005
Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise

Art. 21
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 24.1.1984
Norme che regolano l'attività dei Consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche

Art. 22
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 23.2.1999
Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali

Art. 23
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 18.1.2000
legge forestale della Regione Molise

Art. 24

**Modifiche alla legge regionale n. 38 dell'11.11.2005
Norme per l'agricoltura biologica**

Art. 25

**Modifiche alla legge regionale n. 7 del 12.3.2008
Disposizioni transitorie in materia di coltivazioni ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati**

Art. 26

**Modifiche alla legge regionale n. 26 del 27.5.2005
Interventi della Regione per la tutela e la valorizzazione del Cavallo Pentro**

Art. 27

**Modifiche alla legge regionale n. 27 del 4.9.1979
Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnica**

Art. 28

**Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2.05.2006
Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico**

Art. 29

**Modifiche alla legge regionale n. 42 del 24.12.2002
Norme per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura**

Art. 30

**Modifiche alla legge regionale n. 27 del 23.11.2004
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM)**

Capo III

Attività produttive, culturali, turistiche e sportive

Art. 31

Riforma della politica per lo sviluppo delle imprese e dell'occupazione

Art. 32

**Modifiche alla legge regionale n. 33 del 27.9.1999
Disciplina regionale del Commercio in attuazione del D.Lgs 114/98 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4 , comma 4 della Legge 18 marzo 1997, n 59"**

Art. 33

**Modifiche alla legge regionale n. 43 del 28.11.2005
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti**

Art. 34

**Modifiche alla legge regionale n. 7 del 5.4.2001
Interventi per la promozione dello sport**

Art. 35

**Modifiche alla legge regionale n. 32 del 26.4.2000
Riordino della disciplina in materia di artigianato**

Art. 36

**Modifiche alla legge regionale n. 8 del 8.4.2004
Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per
l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali**

Art. 37

**Modifiche alla legge regionale n. 20 del 18-07-1977
Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro-Loce**

Art. 38

**Modifiche alla legge regionale n. 9 del 19-04-1985
Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Turistiche**

Art. 39

**Modifiche alla legge regionale n.2 del 1.02.2011
Legge Regionale finanziaria 2011
Istituzione e funzionamento dell'Orchestra Stabile del Molise**

Art. 40

**Modifiche alla Legge regionale n.26 del 25-05-1990
T.U. degli interventi regionali per manifestazioni ed attività sportive e per la
costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti ed attrezzature sportive**

Art. 41

**Modifiche alla legge regionale n.19 del 10.8.1993
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**

Art. 42

**Modifiche alla legge regionale n. 32 del 25.10.1996
Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo**

Art. 43

**Modifiche alla legge regionale n. 9 del 11.4.1997
Tutela, valorizzazione e gestione del Demanio Tratturi**

Art. 44

**Modifiche alla legge regionale n. 44 del 22.12.1999
Interventi per il recupero della tradizione dei Trabucchi della Costa Molisana**

Art. 45

**Modifiche alla legge regionale n. 12 del 11.5.2005
Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla
Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189**

Art. 46

Modifiche alla legge regionale n. 37 del 11-12-1980

Norme in materia di musei, archivi storici e biblioteche di Enti locali

Art. 47

**Modifiche alla legge regionale n. 2 del 5.2.1992
Contributi all'ATAM**

Art. 48

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 13.1.2009

Art. 49

**Modifiche alla legge regionale n. 13 del 09.06.1978
Interventi per la promozione turistica**

CAPO IV

Politiche sociali, istruzione, formazione e occupazione

Art. 50

Funzioni delle Province in materia di formazione professionale

Art. 51

Politiche attive per il lavoro e flessicurezza

Art. 52

**Abrogazione della legge regionale n.3 del 19.02.2008, recante la disciplina
sull'apprendistato**

Art. 53

Istituzione dell'Anagrafe degli Studenti

Art. 54

Istituzione dell'Anagrafe dell'edilizia Scolastica

Capo V

Politiche territoriali, ambientali e residenziali

Art. 55

**Modifiche alla legge regionale n. 14 del 21.1.1975
Contributi per la formazione dei piani urbanistici per l'acquisizione e la
urbanizzazione delle aree per l'edilizia economica e popolare**

Art. 56

**Modifiche alla legge regionale n. 25 del 18.10.2002
Eliminazione delle barriere architettoniche**

Capo VI

Sviluppo, mobilità, infrastrutture e lavori pubblici

Art. 57

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 20.8.1984

Art. 58

Principi e criteri per l'applicazione della politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana

Art. 59

Disposizioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale, regionale e interregionale

Art. 60

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art.61

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 21.09.2009 recante

Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n.1, recante "Legge finanziaria regionale 2009"

Art. 62

Modifiche alla legge regionale n.12 del 26.04.1993

Norme transitorie per l'acceleramento delle procedure in materia di lavori ed opere pubbliche di interesse regionale a parziale modifica della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni

Art.63

Istituzione di Unità regionali preposte all'Audit regionale sulle stazioni appaltanti

Art.64

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 11.12.2009 "Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica"

Art.65

Modifiche alla legge regionale n.3 del 4.1.1982

Commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione

Norme di funzionamento

Art. 66

Modifiche alla legge regionale n.19 del 20.08.1984 Norme in materia di trasporti di competenza regionale – Deleghe

Art. 67

Modifiche alla legge regionale n.23 del 20.10.2004

Realizzazione e gestione delle aree naturali protette

Art. 68

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 12 settembre 1994 recante

"Subdelega ai Comuni in materia di rilascio Nulla-osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497"

Capo VII

Politiche per la salute

Art. 69

**Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1.4.2005
Riordino del Servizio Sanitario Regionale**

Art. 70

**Modifiche alla legge regionale n. 8 del 22.2.2010
Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo
dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14
maggio 1997, n. 12**

Art. 71

**Modifiche alla legge regionale n. 18 del 24.6.2008
Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed
all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private**

Titolo III

**DISPOSIZIONE PER IL SOSTEGNO ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI
DEGLI ENTI LOCALI E PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO TRA ENTI**

Capo I

Esercizio associato di funzioni degli Enti locali e definizione del rapporto tra gli enti

Art. 72

Riorganizzazione e razionalizzazione del sistema delle ex Comunità Montane

Titolo IV

DISPOSIZIONI FISCALI E AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Capo I

Norme fiscali

Art.73

**Modificazione della legge regionale n. 1 / 2003
Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549**

Art. 74

Pagamento tassa circolazione per le autovetture soggette a furto

Art. 75

**Oneri regionali per le celebrazioni del VI centenario del ritrovamento della statua
lignea della Madonna della Libera in Cercemaggiore (CB)**

Art.76

Rifinanziamento di Leggi regionali ed iscrizione dei residui di stanziamento

Art. 77

Abrogazioni

Art.78
Norma finale

ALLEGATI:

1)Tabella A1

2)Tabella A2

3)Tabella B) - rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

4)Elenco leggi e norme modificate